

Ettore Perrella

Psicanalisi e diritto

La formazione degli analisti
e la regolamentazione giuridica
delle psicoterapie

anteprima

vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

© Copyright 2018

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675432-5

Prefazione

Roberto Cheloni

Creare nuovi “diritti”, prendendo il futuro a fondamento del meta-storico, è un po’ (scriveva sarcasticamente il grande giurista Emilio Betti) come “scavare le navi di Nemi con pale romane”¹.

Parimenti – e qui lo straordinario lavoro di Ettore Perrella ha fatto (oltre vent’anni or sono) da “apri-pista” – la utilizzazione di *norme in bianco*, per “regolamentare”, sanzionandone l’abuso, le psicoterapie professionali, è sogguardata con sospetto dal nostro già all’altezza di *Psicanalisi e diritto* (ed a ragione, anche dal punto di vista della Teoria Generale del Diritto, come vedremo *infra*).

Da quel testo capitale del 1995 (che qui si ripropone in edizione *ne varietur*, anche se con l’aggiunta di due testi successivi sullo stesso argomento: due “Appendici”, più un “Parere pro veritate” relativo ad un processo penale ex art. 348 c. p.), Perrella ha percorso tanta strada: dalla questione delle “dipendenze”, alle perversioni e, ancora: sul *Disagio dell’inciviltà. Psicanalisi, politica, economia*, sino ad un’epistola in forma di manuale per i giovani psicoanalisti (*Dietro il divano*), nel 2014².

Mi pare non casuale che l’autore coaguli, in quello stesso 2014,

¹ L’apoftegma – spesso ripetuto come un “mantra” nel suo straordinario pubblico esporsi: conferenze, lezioni cattedratiche – è disseminato nelle sue opere, nelle due *Teorie* (1943 e 1955), e si ritrova come un *obiter dictum* in *Lermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito* (1962), Città Nuova, Roma 1987, nonché – anche qui disseminato e soggetto a varianti – in *Notazioni autobiografiche* (1944), a cura di Eloisa Mura, C.E.D.A.M., Padova 1953.

² La prima edizione di *Psicanalisi e diritto. La formazione degli analisti e la regolamentazione giuridica delle psicoterapie* è uscita nel 1995 presso le Edizioni Biblioteca dell’Immagine di Pordenone; *Il disagio dell’inciviltà. Psicanalisi, politica, economia*, è uscito nel 2012 presso l’Editore Screenpress di Trapani; infine *Dietro il divano. Lettera-manuale per giovani analisti (se ce ne sono ancora)* è uscito nel 2014, presso l’Editore Ipc di Milano.

un appello alla generazione che sostituirà gli psicoanalisti “esperti” ed un prepotente ritorno alla questione della “légge Ossicini” (l. 56/1989) nel suo *Professione psicanalisi*³, dal quale si sceglie un intervento di Perrella medesimo, da porre in appendice (*La psicanalisi è una professione?*).

Si vede bene che in tale testo “precipitano” (in senso chimico) gli elementi presenti in *disjecta membra* nel testo capitale del 1995, che qui si ripropone. Si pensi al richiamo al liberalismo (non al “liberismo”), già *in nuce* in *Psicanalisi e diritto*, alla “sovranità” dell’analizzante, che l’analista “non cura”, dirigendolo, ma al servizio del quale si pone; e ancóra: al concetto di trasmissione (se si trasmettono *informazioni*, non si trasmette *esperienza*).

Ma mi piace – in qualità di studioso della Teoria Generale del Diritto – rilevare come, nel 2014, Perrella tenga fermo il postulato della centralità del Diritto, dalla quale l’esercizio della psicanalisi non può prescindere (“il rispetto delle libertà civili di *tutti* i cittadini, e quindi *anche* degli analisti”).

La mia *Prefazione* alla ristampa (che acclude la capitale appendice, datata 2014) di *Psicanalisi e diritto* farà dunque aggio sull’utilissima divisione in paragrafi dell’opera (72, per la precisione, distribuiti in 10 capitoli; d’ora in poi: §+numero).

Già nel § 8 l’autore si chiede “di chi è”, la “responsabilità morale di questa legge?”. Certo non di colui che – parzialmente a torto – passa come il suo estensore: Adriano Ossicini; il quale, in un’intervista trascritta sul n° 4 (ottobre 1988) di “La psicanalisi”, a ridosso della promulgazione della 56/1989, così recisamente si era espresso: “Io sono uno psicoanalista ortodosso freudiano”⁴.

Il che apre immediatamente la questione della “non menzione” della psicanalisi nel novero delle “psicoterapie”. Che la psicanalisi assegni un “titolo” all’interno di un’istituzione psicoanalitica e non di un organismo di tipo statale o universitario, è ben argomentato nel § 21 (e sgg.). Che la professione dell’analista, come suggeriva

³ E. Perrella (a cura di), *Professione psicanalisi. La psicanalisi in Italia e il pasticcio giuridico delle psicoterapie*, Aracne, Ariccia 2014.

⁴ A. Ossicini, *Psicanalisi e psicoterapia*, “La Psicoanalisi” 4 (ottobre 1988), Astro-labio-Ubaldini, Roma 1988, p. 128.

Freud, non sia omologabile ad un titolo accademico, sul modello *semel heres semper heres*, giacché sia in terra di Francia (*per viam Lacanis*), che ovunque, l'idea di tornare a rivestire il ruolo dell'analizzante, da parte di chi è già analista, non è di scandalo (nel senso greco di "impedimento") ad alcuno.

Aggiungo allora, in qualità di teorico del Diritto, qualche postilla alla questione fondamentale: perché la psicoanalisi non è nominata nella 56/1989, voluta da uno "psicoanalista, ortodosso, freudiano" (cfr. *supra*)?

La ricostruzione dei lavori parlamentari, estesi per oltre un ventennio (!!!), è di parziale aiuto; in un passo excerpto dai *discussants* della Commissione parlamentare, si afferma che la psicoanalisi viene esclusa dalla legge, perché è già regolamentata (così Pier Francesco Galli, invitato da Perrella con altri a testimoniare, quali spettatori/protagonisti delle vicissitudini della 56/1989, del farsi nel tempo della medesima)⁵. In vent'anni i governi cadono e le Commissioni, allargate o ristrette, mutano. Anche Mariella Gramaglia⁶, fautrice in Commissione di interventi capitali, assicura che la psicoanalisi non è compresa nella 56/1989; di più: far parte di un Comitato Ristretto significa palesare forte interesse per l'oggetto giuridico che si tratta di normare; sono poi i "tecnici-giuristi" che addivengono alla formulazione finale (che apparirà nella "Gazzetta Ufficiale"). Dunque non v'è alcun dubbio: *lex minus dixit quam voluit*.

Solo le pratiche formative (§ 48 e precedenti) fanno dell'analista ciò che egli è; e il diritto "non è l'etica" (§ 49): le associazioni psicoanalitiche, conferma Perrella, "non hanno mai dichiarato che il fatto d'avere un proprio elenco d'analisti riconosciuti significava che esse garantivano *anche giuridicamente* la loro capacità professionale" (§ 49 *passim*; il corsivo è mio).

Si tratta quindi, per la 56/1989, della reviviscenza del corporativismo, forse l'"ultima legge corporativa" (così Pier Francesco Galli, "interrogato" da Ettore Perrella).

⁵ *Guadisti e avanguardisti. Alcune considerazioni su psicoanalisi e psicologia in Italia*, in *Professione psicanalisi* cit., pp. 23-44.

⁶ *Perché la psicoanalisi non fu inclusa fra le psicoterapie normate dalla Legge 56/89*, in *Professione psicanalisi* cit., pp. 45-9.

Tornando sull'opzione liberale di Perrella, nel 2014 l'autore si duole del fatto che la psicoanalisi avrebbe potuto salvarsi dagli effetti del "corporativismo ordinistico", proprio grazie alla 56/1989, e lo stesso concetto di ordine professionale si sarebbe "aperto ad una prospettiva liberale", laddove l'"Ordine professionale" ha matrice fascista (d'altronde fu proprio il Terzo Reich a voler normare la Psicoterapia, creando un apposito Ordine professionale degli Psicoterapeuti).

Può dunque darsi una lettura – coerente coi postulati che precedono – della legge 56/1989?

Certamente sì: il principio generale del nostro ordinamento si conforma alla *libertà dell'accesso alla professione*. Chi faccia aggio sul dispositivo del comma quinto dell'art. 35 della Costituzione (che prevede un esame di Stato come accesso per l'abilitazione all'esercizio professionale), ha da rammentare che è il medesimo art. 35, al primo comma, a richiamare la necessità di un'interpretazione restrittiva del disposto costituzionale, laddove stabilisce che *l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*⁷; vi è – di più – un criterio storico per l'applicazione del disposto costituzionale: uno degli indici identificatori della "libertà" o meno di una professione si basa sulla disciplina che le leggi precedenti la Costituzione davano alla professione esaminata o a professioni consimili⁸. E "psicoterapia" è lemma precedentemente assente dai lavori del Parlamento ed attività intellettuale mai fino ad allora disciplinata.

Così possiamo dare una risposta sicura ai dubbî e alle proposte avanzate da Perrella nel testo qui prefato: la psicoanalisi – ci ricorda il nostro autore (§ 63) – riveste il privilegio di essere l'ultima pratica, all'interno della quale chi vi opera ha strutturalmente e costituzionalmente il dovere di tener memoria della necessità della formazione e preparazione professionale.

Perrella ci ricorda (§ 72) che neppure l'*École Freudienne*, la prima "creatura" di Lacan (per esteso: EFP), fu veramente una "Scuola", bensì un'istituzione psicoanalitica, non finalizzata – come tale – al rilascio di verun titolo di studio.

⁷ Per questa, e per tutte le altre argomentazioni giuridiche, faccio riferimento a R. Cheloni, R. Mazzariol, *Il giurista liberale*, in pubblicazione per il 2018.

⁸ Così Corte Costituzionale, 7 luglio 1964, n. 77, in *Giur. Cost.*, 1964, n. 77.

Dove il dire di Perrella si fa “profetico”, è nel finale del suo *Psicanalisi e diritto* (§§ 72-3): dopo aver attribuito proprio alla psicoanalisi il merito di aver sollevato – in tutta la sua urgenza e gravità – il problema generale della formazione, propone un primo (ma decisivo, si vedrà) passo da compiere: considerare la psicoanalisi come una vera e propria *arte liberale* (§ 72); ci ricorda l'autore che, nel Medioevo, il fatto che i pittori fossero iscritti alle corporazioni dei medici e degli speciali – solo in quanto avevano a che fare con delle sostanze coloranti – non impediva loro di essere pittori, perché la trasmissione della loro arte non avveniva nelle corporazioni, ma nelle botteghe di pittura (*ibid.*).

Termine dopo termine, l'allegoria – sviluppatasi dall'analogia con la psicoanalisi – entra tutta, mano a mano che procede l'intuizione dell'autore, ma la Teoria Generale del Diritto dà viepiù consistenza al dire di Perrella: vediamo.

Il Codice civile a cui facciamo riferimento, opera una distinzione (all'apparenza precisa, specifica Mazzariol⁹) tra professioni *protette* e *libere*, stabilendo l'indispensabilità nell'esercizio di alcune dell'iscrizione in appositi Albi (o Elenchi) tenuti da un Ente.

Sono gli articoli 2229 e seguenti a fondare la disciplina di riferimento in tema di professione intellettuale. Un primo approdo concettuale promana dalla lettura dell'art. 2229 *cod. civ.* Si possono dare delle attività che, benché libere, fanno parte delle professioni intellettuali: non si allude soltanto a quelle caratterizzate da un loro specifico contenuto, ma anche a quelle prestazioni a carattere professionale o intellettuale *non tipizzate* dall'ordinamento; non si dubita che la pratica psicoanalitica rientri a pieno diritto tra le prestazioni d'opera intellettuali regolate dagli articoli 2229 sgg. del Codice civile.

Soltanto un atto legislativo che individui la categoria professionale del soggetto può negare il carattere di *libera iniziativa privata* ad una pratica intellettuale.

E, come è stato dimostrato, la psicoanalisi non compare nella legge 56/1989 per le ragioni summenzionate. Altre due fonti normative, il d. l. 13 agosto 2011 n. 138 (si ribadisce che l'attività e l'inizia-

⁹ Cfr. Cheloni-Mazzariol, *op. cit.*

tiva economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge) e il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 stabiliscono che l'accesso alla professione è libero e che ogni limitazione è consentita unicamente laddove risponda a ragioni di interesse pubblico. Di più: la formazione di Albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, è ammessa *soltanto* su espressa previsione di legge (art. 2, comma 2, D. P. R. 7 agosto 2012, n. 137).

L'interprete è necessitato a considerare *libero* l'esercizio di una professione intellettuale non specificatamente menzionata tra quelle riservate da una legge, giacché si è visto (e la legge lo ribadisce: d. l. 138/2011, D. P. R. 137/2012) che la riserva legislativa ha da essere *espressa*, e i superiori interessi costituzionali di *tutela* dei "clienti" (dei cittadini), che presiedono alla creazione di un Albo, devono trovare usbergo, riparo, protezione, in una legge che *espressamente* li salvaguardi.

Ettore Perrella convocherà – venticinque anni dopo la legge Ossicini – anche Mario Binasco, Analista Membro della *Scuola del Forum del Campo Lacaniano*. Binasco ha chiesto il riconoscimento – ex l. 56/1989 – di una Scuola di formazione alla psicoterapia psicoanalitica (ICLeS)¹⁰.

Perrella chiama subito "al punto della questione" Binasco, il quale ricorda che i primi ad essere citati in giudizio ex 348 Codice penale (*Abusivo esercizio di una professione*) furono gli *psicoterapeuti non medici*, previa denuncia degli psicoterapeuti laureati in medicina (e specializzati – corre l'obbligo di precisarlo da parte mia – in psichiatria).

Ebbene: ciò che accomuna la visione di Perrella e quella di Binasco è che il potere burocratico coltivi un forte interesse a mantenere le nozioni giuridiche "vaghe", "aperte".

Traduciamo ed ordiniamo attraverso la Teoria Generale del Diritto, per dar ragione (nuovamente!) a Perrella, quando sostiene che un analista che si creda "al di sopra del diritto", che si "disinteressi

¹⁰ Faccio riferimento a M. Binasco, *Venticinque anni dopo. La psicoanalisi come prassi originale e l'imposizione burocratica di una psicologia di stato politicamente corretta*, nel volume collettaneo a cura di E. Perrella, *Professione Psicanalisi* cit., pp. 107-36.

del riconoscimento giuridico della legittimità del proprio atto”, sta in realtà operando una *Verneinung* dell'*actum proprium* che contraddistingue la pratica della psicoanalisi (di nuovo Perrella¹¹).

Gli è che gli *inesplorati rapporti* – Perrella è chiaro a questo punto – tra psicoanalisi e diritto rivestono un’urgenza – già all’altezza del libro di cui ci occupiamo – che va affrontata nell’immediato:

Non è affatto vero che nella psicoanalisi, quando si tratta del riconoscimento della qualifica di analista, il diritto è subordinato all’etica – come gli analisti, fino ad ora, hanno voluto credere – perché in realtà un’istituzione analitica che assegna questo titolo opera non come un soggetto etico ma come un soggetto giuridico (§ 36).

E più oltre (§ 37): “I rapporti tra psicoanalisi e diritto non sono stati mai chiariti all’interno della teoria psicanalitica”.

Oddio... qualcuno ci ha provato: Giacomo Contri (a cui noi tutti “dobbiamo” il primo approccio a Lacan) ha tentato di farlo, attraverso due “documenti” (*La fuori legge, Il difensore della salute*¹²), ma, vuoi che Contri è totalmente digiuno di preparazione giuridica (ci si accorge – già al primo anno di Giurisprudenza – che il modo di “sistematizzare” i dati differisce da tutte le altre discipline), vuoi che, da umorista spericolato e funambolo qual è (in ciò assomiglia al Lacan dei *Seminarî* parlati e trascritti), la questione penale è rimasta nell’indeterminatezza; la vaghezza con la quale viene affrontata un’ipotesi così pregnante (per il destino degli psicoanalisti citati a giudizio *ex* 348 c. p.) come la “norma penale in bianco”, abbisogna di un improrogabile chiarimento; lo intuisce genialmente Perrella, quando, nel testo di cui trattiamo, scrive (§ 57):

Ci sono forse analisti che non hanno potuto o voluto adeguarsi alle norme di diritto che li concernerebbero attualmente come psicoterapeuti. Dobbiamo valutare ingiusto anche dal punto di vista della psicoanalisi il loro continuare ad operare come analisti, quando molte persone che operano giuridicamente in modo ineccepibile lo fanno in modo psicanaliticamente del tutto inaccettabile? Non voglio commettere un’“apologia di

¹¹ *La psicoanalisi è una professione?*, § 2.4.

¹² Raccolti da Perrella, sotto il titolo complessivo *Libertà di psicologia*, alle pp. 51-69 di *Professione psicanalisi* cit.

reato” (tanto più che oggi è molto discutibile, anche giuridicamente, che ne commetta uno chi pratici la psicoanalisi senza essere stato legalmente riconosciuto come psicoterapeuta).

Non v'è dubbio che Perrella alluda all'art. 348 c. p., un esempio perspicuo di “norma in bianco”, il quale, testualmente, recita:

Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione della Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516¹³.

Perrella intuisce (diversamente da Contri, la cui argomentazione non val la pena di confutare) che la norma postula l'esistenza di altre disposizioni di legge, le quali stabiliscono le condizioni (oggettive e soggettive) in difetto delle quali non è consentito (e risulta quindi abusivo) l'esercizio di determinate professioni.

Sono quindi disposizioni sottintese – *rectius*: integrative – che entrano a far parte (una sorta di “incorporazione”) del contenuto della norma penale, di talché la violazione di tali norme “esterne” si risolve in una violazione della norma incriminatrice.

La stessa presenza di norme, nozioni, termini propri di altre branche del diritto “incorporato” (si legga: *diritto amministrativo*, volgarmente denominato: “burocrazia”) in una norma penale, costringe di per sé a considerare inescusabile quell'errore che cade sulla norma amministrativa “incorporata”: in questo caso *ignorantia legis non excusat*.

Ma questa alluvionale legislazione complementare, proveniente in massima parte dal settore amministrativo, fa artificialmente proliferare le situazioni di illegalità. Va ribadita l'asimmetria (nei sistemi giuridici) tra validità *giuridica* e validità *sociale*.

In Cassazione Penale n. 14408 del 23 marzo 2011, l'imputata, una psicoanalista, si diceva

portatrice della tranquilla convinzione di porre in essere un'attività lecita e di non esercitare abusivamente la professione di psicologo né attività di psicoterapeuta.

¹³ Sulle modifiche apportate di recente a questo articolo ritornerò fra poco.

L'obiettivo del diritto penale – lo si rammenti – è quello di individuare il discrimine tra fatto di mero rilievo amministrativo (es. la necessità di iscrizione ad un Albo professionale) e fatto di rilievo penale (la truffa, la violenza privata ecc.) attraverso il richiamo ad elementi *immediatamente percepibili*; si intende agilmente il perché la materia penale si appoggi sul *principio di tassatività*; la certezza di una formulazione tecnica della norma, contenendo una precisa formulazione del fatto punibile, è di usbergo avverso gli arbitri di applicazione del potere giudiziario (e si è veduto in qualche processo, *ex* 348 c. p., come il magistrato, “insufflato” da qualche perizia effettuata da psicologi, abbia palesato l'assoluta ignoranza della peculiarità della psicoanalisi, rispetto alla psicoterapia).

Ancóra (lo si ricordi: questa prefazione si prefigge – tra l'altro – di offrire una risposta giuridica credibile agli interrogativi lasciati aperti da Perrella): postulato ineludibile del diritto penale è la *tipicità* della responsabilità penale; una norma “in bianco” come l'art. 348 c. p. (l'arma più potente usata dall'Ordine professionale degli psicologi contro la psicoanalisi) non dovrebbe trovare ricetta nel Codice penale (sono cascami della legislazione del periodo fascista; d'altronde il nostro “codice Rocco” data al 1930); il precetto conserva la massima genericità, occorrendo addirittura un *atto amministrativo* che lo specifichi; e tale *fonte*, che si “incorpora”, riempiendo il “bianco” della norma (l'art. 348 c. p. è un esempio paradigmatico), è di rango inferiore; ciò solleva gravi dubbi di legittimità costituzionale (in riferimento all'art. 25 co. 2° della Costituzione, riassumibile nell'antico brocardo: *nulla poena sine lege*).

Una fattispecie incriminatrice – emanata in qualsivoglia Parlamento di uno Stato liberale – non può venir surrogata da concrete prescrizioni di carattere tecnico (ma è il cuore pulsante della burocrazia, codesto!), perché, così facendo, il bene tutelato si identificerebbe con la norma. E il cittadino, nel proprio agire, si sentirebbe paralizzato dal timore di commettere quello che la dottrina penalistica più attenta (Filippo Sgubbi) denomina quale “illecito di mera trasgressione”.

Ettore Perrella, vent'anni dopo *Psicoanalisi e diritto*, non avrà tema alcuna ad affermare:

in fin dei conti, forse, è proprio quello che ci vuole: una *rivoluzione liberale* della psicanalisi (e non solo della psicanalisi). E questa rivoluzione non può che passare per la politica (la stessa strada che percorse Freud nel 1926)¹⁴.

Ed anti-liberale per eccellenza è la disciplina amministrativa che sostituisce la responsabilità di una norma di comportamento (sanzionata penalmente: è l'antico *ordo naturalis*) con un *ordo artificialis*, in cui lo Stato crea dei "beni comuni" i quali, una volta monopolizzati, sono "difesi" da norme, che li tutelano in funzione di un sempre nuovo "fine comune", una negoziazione che riguarda nientemeno che gli "standard" del Bene e del Male.

Il Giurista liberale¹⁵ ha il preciso dovere di segnalare l'abuso del Diritto (il *Rechtsmißbrauch*, nella teoresi di lingua tedesca).

Si ricordi che vige – ovunque – il principio di *riserva assoluta di legge*, usbergo della libertà personale (*questo sì*, bene primario), che fa espresso divieto di una normazione di tipo regolamentare.

È la rete concettuale di matrice ideologica il cespite dal quale rampollano i concetti più indeterminati, quali "psicoterapeuta", ma in molti settori (ad esempio: nei reati contro l'economia pubblica) si assiste ad una sorta di "teratologia strutturale", proprio per la presenza di concetti vaghi, indeterminati. E – lo si rammenti bene! – di un bene *immateriale* è *erroneo* (ed assurdo) chiedersi se sia stato "leso" o "messo in pericolo" (un bene immateriale non può acquistare titolarità, incarnandosi in un'entità collettiva). E che dire degli Ordini professionali degli psicologi, dai quali prende il via la quasi totalità dei processi, la cui *vocatio in jus* riguarda gli psicoanalisti?

Qui la Teoria Generale del Diritto si muove sicura (la dottrina, in tal senso, è pressoché unanime): il legislatore – viene sovente rammentato – intende tutelare gli interessi della collettività al regolare svolgimento della professione per la quale si richiede una speciale abilitazione (ed un'iscrizione ad un apposito Albo). Ma l'interesse tutelato riveste un carattere generale (è *interesse dello Stato*) e non "professionale"; ci ricorda la Cassazione Penale a Sezioni Unite (30 novembre 1966 n. 2809, in *Gius. civ.*, 1967, I, p. 206):

¹⁴ *La psicanalisi è una professione?* § 2. 6.

¹⁵ Cfr. Cheloni-Mazzariol, *op. cit.*

non sono immediatamente protetti né l'interesse degli ordini professionali abilitati ad impedire il discredito che l'esercizio abusivo arreca alla categoria o prestigio della professione, né l'interesse dei professionisti abilitati a eludere la concorrenza di coloro che non hanno i requisiti.

Detto ancora più precisamente: soggetto *passivo* dell'art. 348 del c. p. è *soltanto* la Pubblica Amministrazione (ma basta sfogliare il codice: il reato è incluso nel Titolo II, cap. I: *Dei delitti contro la pubblica amministrazione*, del Libro II).

Il danno eventualmente patito da Ordini e Associazioni professionali ha da essere *concreto*, “ulteriore e diversificato rispetto al pregiudizio di mero interesse ideologico, o genericamente ‘morale’ di categoria”¹⁶. La dottrina più attenta – come dicevamo parlando del neo-corporativismo (ne si rammenti l'origine dalla “Volontà del Duce”, versata nella legge del 5 febbraio 1934) – mette sull'avviso i Magistrati:

di guardarsi dagli evidenti interessi economici e dalle interessate aspirazioni monopolistiche di singoli professionisti o di ordini professionali¹⁷.

I dubbi su quanto sin qui sostenuto vengono viepiù rinforzati dalla così detta “riforma Lorenzin” – l. 11 gennaio 2018, n° 3 –, non soltanto per lo spropositato aumento dei limiti edittali della pena (l'art. 348 c. p. prevedeva la reclusione *fino* a sei mesi, laddove la novella la innalza da un limite di sei mesi fino a tre anni; e l'alternativa tra pena e multa – segnalata da una “o” – si sbilancia sul versante del cumulo, trasformando la “o” in “e”: reclusione più multa: l'importo della quale è assai elevato, da un minimo di diecimila euro ad un massimo di euro cinquantamila).

Ma riguardo a quanto la dottrina più attenta ammoniva ad evitare (“*le aspirazioni monopolistiche*” – cfr. *supra*, Mario Romano), balza all'attenzione dell'interprete quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 della legge *de qua*, che (oltre alla pubblicazione della sentenza e alla confisca delle “cose che servirono [...] a commettere il reato”), così recita:

¹⁶ Così Mario Romano, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in: *Commentario sistematico*, Giuffrè, Milano 2008, p. 150.

¹⁷ *Ibid.*

si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Come non pensare ad un tentativo radicale di “decapitare i vertici” (“ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato”) di Società Psicoanalitiche che da lungo tempo operano in Italia e formano (in un percorso assai esteso nel tempo) psicoanalisti di fama internazionale¹⁸? Ad avviso di chi scrive, la legge *de qua* ha colpevolmente obliato la cogenza della legislazione europea sulle leggi dei singoli Stati che la compongono. È proprio in tale prospettiva che il paragrafo 1 dell'art. 15 della *Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea* (la cui rubrica è: “Libertà professionale e diritto di lavorare”) prescrive:

Ogni persona ha diritto di lavorare o di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

Ciò valga – si auspica – per offrire una sponda giuridica inattaccabile alle sacrosante aspirazioni di Ettore Perrella riguardo ad una “*rivoluzione liberale della psicanalisi*” (*cfr. supra*). Ma, riguardo alle proposte concrete, si può rinvenire qualcosa di originale e di sintonizzato con le aspettative dell'autore, nel libro qui giunto al traguardo di una ristampa (“aggiornata”)?

La risposta è positiva.

Perrella non scorda mai l'*intitulatio* del suo prezioso *Psicanalisi e diritto* ed offre una soluzione da far invidia al “Giurista liberale”¹⁹.

Non più “botteghe”, oggi, ma Scuole di Psicoanalisi come “scuole di pensiero aperte a chiunque” (essendo, a detta dello stesso autore, al § 72, la stessa psicoanalisi un’“arte liberale”).

Ne discende – e la liceità della proposta di Perrella (dopo quan-

¹⁸ Per l'intera questione mi permetto di rimandare al mio intervento tenuto a Torino (2 e 3 dicembre 2017) all'interno del *Séminaire de l'Inter-Associatif Européen de Psychanalyse*, quando già il testo della “riforma Lorenzin” era compulsabile (uscirà in *G.U.* n° 25, il 31 gennaio 2018).

¹⁹ Cfr. Cheloni-Mazzariol, *op. cit.*

to fin qui sostenuto) è fuori discussione – la proposta di istituire un elenco di psicoanalisti (§ 49) appartenenti a ciascuna Scuola, “facilmente accessibile a chiunque”; non è una “modesta proposta” (§ 42), come con auto-ironia l’autore stesso la definisce, e, qualora si obiettasse che essa “potrebbe riaprire la strada agli analisti e psicoterapeuti selvaggi”, Perrella è pronto a ribattere:

la necessità legale di rendere accessibile a chiunque il proprio *curriculum* formativo ridurrebbe veramente questo rischio al minimo, mentre lo si può eliminare del tutto solo a condizione di rendere selvagge tutte le psicoterapie (§ 42).

Come si vede, ben merita la fatica di Perrella (che qui si ripropone con un’appendice stilata nel 2014) il titolo di *Psicanalisi e diritto*.

Ma questo prezioso lavoro contiene ben altro: dalla ricognizione della teoresi freudiana circa la formazione degli psicoanalisti (§§ 9-14), ad una fine (ed a volte spietata) ricostruzione storica dei tentativi operati da Lacan per situarsi nel solco freudiano attraverso singolari proposte di formazione (§§ 15-29), fino ad una squisita analisi del significato etico-giuridico della parola “psicanalista”, distribuito nell’intero libro.

Il tutto mescolato ad arte con l’inconfondibile stile di Perrella, in cui il rigore si coniuga spesso con un umorismo corrosivo che aiuta a pensare; ed ora, come si suol dire... la parola ai lettori.

I

Psicanalisi e diritto

La formazione degli analisti
e la regolamentazione giuridica delle psicoterapie
(1995)

Più gravi sarebbero le conseguenze di un tale divieto [che i non medici esercitino come analisti] per l'Istituto psicoanalitico di Vienna, che si vedrebbe costretto a non reclutare più i propri allievi fuori degli ambienti medici. In tal modo ancora una volta si verrebbe a reprimere nel nostro paese una particolare attività spirituale che altrove può svolgersi liberamente [...]. Penso che un eccesso di ordinanze e di divieti nuoccia all'autorità della legge.

S. Freud, *Il problema dell'analisi laica*

Introduzione

1. *Psicanalisi e legge: un problema attuale*

La caduta del muro di Berlino e la fine della contrapposizione, che aveva segnato la storia d'Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, fra il blocco occidentale e quello orientale, hanno profondamente inciso su molte delle strutture politiche europee¹. Nel giro di pochi mesi, ci si è dovuti accorgere che la situazione del continente, che era parsa immutabile per parecchi decenni, era tornata ad essere pericolosamente fluida, per quanto riguarda sia la sua configurazione geografico-politica, sia l'organizzazione interna degli Stati. In Italia l'intero sistema politico dei vecchi partiti è crollato in pochi mesi, ed è evidente per tutti quanto sia difficile sostituirlo con uno diverso. In realtà, viviamo fra le macerie dell'Europa del dopoguerra, e fra di esse faticiamo molto ad individuare le linee fondamentali di nuovi edifici, tanto più che, per costruirli, è necessario che sugli immediati interessi economici di questa o quella potenza prevalga un progetto politico di respiro molto più ampio.

Tutto ciò non è affatto privo di rapporti, come vedremo, con i problemi che pone oggi in Italia alla psicanalisi la legge 56 del 1989, la quale stabilisce che le psicoterapie possano essere effettuate solo da medici e psicologi autorizzati a questo con procedure universitarie o parauniversitarie. Questa legge, pur non nominando nemmeno

¹ Il testo di *Psicanalisi e diritto* viene riproposto qui sostanzialmente senza variazioni rispetto all'edizione del 1995. Mi sono limitato a correggere alcune sviste e a semplificare sintatticamente alcune frasi. Ho poi eliminato due rapidi riferimenti a delle ipotetiche possibilità di modifica del testo della legge 56 del 1989, nessuna delle quali si è mai realizzata (si tratta di non più d'una decina di righe). Le poche considerazioni che ho aggiunto al testo del 1995 si trovano nelle note, che sono state tutte aggiunte in questa riedizione.

I.

Alcuni attuali problemi della psicanalisi in Italia

5. *Modernità della psicanalisi*

La psicanalisi, fino agli anni Settanta, aveva una funzione culturale essenziale, che oggi è sempre più difficile attribuirle. Certo, la parola “cultura” ha due significati del tutto diversi, benché reciprocamente articolati, in quanto viene riferita sia ad un ordine antropologico e politico, sia ad un modo di produzione di pensiero e di opere. Ne consegue che, se diamo ad essa quest’ultimo significato, molti segni fanno sospettare che oggi stiamo assistendo ad un impoverimento non solo della psicanalisi, ma anche dell’intera tradizione cui essa appartiene, e che pure era continuata ininterrottamente sino agli anni in cui il progressivo affermarsi dei mezzi di comunicazione di massa e dell’informatica ha iniziato nello stesso tempo a svuotare i dati di quella tradizione ed a ridurre il peso culturale della psicanalisi. Già negli anni Settanta questa progressiva riduzione era percettibile in modo chiarissimo. Pasolini, ad esempio, in alcuni articoli famosi, non faceva che denunciarne i rischi. Questa trasformazione riduttiva, tuttavia, si è prodotta con la massima rapidità solo dopo la sua morte.

In questa situazione, non è difficile giungere alla conclusione che oggi un’effettiva produzione culturale può essere soltanto inattuale. Tuttavia la psicanalisi non è mai stata estranea allo spirito della modernità: non lo è stata con Freud, che vedeva in essa soprattutto un ennesimo trionfo della scienza, e non lo è stata con Lacan, il cui insegnamento si è svolto negli anni in cui Parigi era ancora l’incontestata capitale della cultura europea. Del resto tutti gli analisti, da Freud in poi, hanno sempre pensato che la psicanalisi fosse uno dei risultati più avanzati dell’epoca in cui è sorta. Ma, come dicevamo, dopo la morte di Lacan, essa pare aver perduto la sua posizione di

II.

Freud e la formazione degli psicanalisti

9. *Le posizioni di Freud*

A questo punto è necessario chiedersi se la psicanalisi riuscirà a salvaguardare gli analisti in formazione dalle procedure previste per le psicoterapie, perché, in caso contrario, essa verrebbe meno al principio, stabilito a suo tempo da Freud, secondo il quale la formazione psicanalitica non ha né può avere niente a che vedere con l'università. Non si tratta soltanto di considerare il problema giuridico se lo Stato possa – e debba – occuparsi delle modalità – retribuite o no – nelle quali due persone possono *parlare* (in realtà si potrebbe anche porre il problema della costituzionalità di questa legge), ma anche e soprattutto di chiedersi perché gli analisti, nel loro insieme, non hanno tentato in nessun modo d'impedirne l'approvazione. Delle eccezioni, come dicevamo, ci sono state, ma si è trattato sempre d'interventi di singoli, e comunque, nel momento della decisione del testo della legge, gli analisti non hanno avuto la forza politica d'imporre il proprio punto di vista. E questa osservazione vale pur troppo per gli analisti di tutte le Associazioni e di tutte le tendenze.

A dire il vero, per quanto riguarda la SPI ciò non è stato molto sorprendente, dal momento che essa faceva valere già da tempo delle regole per l'accesso, prima ancora che alla posizione di analista, all'analisi didattica, le quali erano già di tipo giuridico, più che psicanalitico (per esempio gli analisti non medici non potevano superare, al suo interno, una certa percentuale). Come abbiamo già ricordato, allora, è stato sufficiente aggiungere un'altra clausola a quelle già previste (vale a dire la possibilità d'esercitare legalmente la professione di psicoterapeuta) per risolvere il problema. Tuttavia ci si può chiedere se questo tipo di soluzione è coerente con le posizioni di Freud su questo punto. E a nulla serve notare che fra i tempi

III.

Lacan e la formazione degli psicanalisti

15. *Lacan, la fine dell'analisi e la formazione degli analisti*

Le posizioni di Lacan sulla formazione degli analisti – per tanti aspetti così diverse da quelle sostenute nell'IPA – sono in stretta relazione con la sua concezione della fine dell'analisi. Lacan, che pure è l'autore del “ritorno a Freud”, credeva che la teoria della fine dell'analisi esposta in *Analisi terminata e analisi interminabile* corrispondesse ad un limite delle analisi dirette da Freud, e non ad un limite delle possibilità generali della pratica analitica. La castrazione – dice Lacan –, in quanto castrazione simbolica, e non immaginaria, non è affatto insuperabile nell'analisi, come credeva Freud, ma può essere perfettamente accettata dal soggetto, a condizione che egli sperimenti, attraverso le interpretazioni e gli atti dell'analista, fino a che punto ogni parlante sia assoggettato ai meccanismi del significante. Esiste quindi un momento terminale dell'analisi, perfettamente descrivibile ed articolabile logicamente, grazie a quel “primato del significante” dal quale l'analista francese deduce in definitiva il fatto che l'inconscio è “strutturato come un linguaggio”.

Lo stesso principio secondo il quale “l'analista si autorizza soltanto da sé” si può dedurre facilmente da questa concezione della fine dell'analisi. Infatti chi ha superato, nella propria, la “castrazione simbolica” non solo non ha alcun bisogno d'essere autorizzato da qualcun altro a svolgere questa funzione, ma è in una posizione logicamente ed eticamente autonoma rispetto ad ogni istanza di garanzia. La formula che abbiamo appena riportato, d'altra parte, non comporta affatto, come pure ha creduto qualcuno, che per Lacan chiunque possa autorizzarsi come analista, visto ch'è solo l'analista ch'è già tale a poterlo fare, tanto che potremmo anche tradurla con “l'analista viene autorizzato soltanto dall'analista che è” (l'espressio-

IV.

Da Lacan ai lacaniani

25. *Lacan e l'ECF*

Se Lacan, all'inizio del 1980, volle sciogliere la Scuola che aveva fondato circa quindici anni prima, il tentativo che egli aveva compiuto di formulare in termini rigorosi una teoria della formazione degli analisti, applicandola alla propria Scuola, doveva essere andato incontro ad un insuccesso abbastanza netto. E questo deve valere anche per la *passé*, come ci assicurano, del resto, le parole che egli pronunciò al suo Seminario in quello stesso anno. D'altra parte i rapporti fra Lacan ed i suoi allievi erano stati spesso molto instabili anche in precedenza: non solo nel 1964, quando molti di loro lo abbandonarono, per rientrare nell'IPA; ma anche in Italia, dove i suoi analizzati rifiutarono del tutto la sua proposta di creare un'unica associazione psicanalitica, e preferirono formare, durante gli anni Settanta ed Ottanta, una miriade di gruppetti, strutturati sempre nei termini dell'identificazione collettiva con un *leader*, e quindi in termini tutt'altro che affidabili dal punto di vista analitico; ed infine ancora più chiaramente in Francia prima e dopo lo scioglimento dell'EFP, dal quale, se per un verso si produsse una nuova Scuola, per un altro nacquero pure molti piccoli gruppi analitici più o meno indipendenti.

Lacan stesso, come accennavamo, dopo aver fondato l'École de la Cause freudienne, non s'occupò affatto della stesura dei suoi statuti. Solo perché era vecchio e malato? Ma esserlo non gli aveva impedito di sciogliere l'EFP. Crediamo che la vera soluzione di questo problema stia invece nel fatto che egli stesso si rendeva perfettamente conto del fallimento del suo programma nella Scuola precedente, e che questa consapevolezza gli consentì sì d'assicurare ad un gruppo ben preciso ed affidabile (quello che ruotava attorno alla rivista

V.

Il termine “psicanalista”. Significato etico e significato giuridico

30. *I due modelli fondamentali della formazione*

Il problema dello statuto giuridico degli psicanalisti è strettamente connesso con quello della loro formazione. I modelli fondamentali di quest'ultima, nella storia della psicanalisi, sono stati finora fondamentalmente due: quello praticato nell'IPA, e quello proposto a suo tempo da Lacan. Per quanto riguarda il primo, abbiamo già visto che esso ha il vantaggio d'assicurare facilmente la compattezza interna delle associazioni analitiche. Ma questo vantaggio è veramente tale dal punto di vista della psicanalisi? Esso, infatti, viene pagato limitando il campo di reclutamento degli analisti, e così anche inevitabilmente la varietà d'estrazione culturale dei membri delle associazioni che lo adottano, finendo per tradursi troppo spesso in un irrigidimento, invece che in un arricchimento, al loro interno, delle posizioni e delle interrogazioni teoriche, come d'altra parte testimonia il fatto che le maggiori novità teoriche, nel campo della psicanalisi, hanno sempre teso a produrre delle crisi istituzionali (e l'esempio di Lacan non è certo l'unico che potremmo fare). Tutto questo, naturalmente, significa che la psicanalisi non può ridursi ad una professione, sia pure rispettabilissima, senza perdere così gran parte del suo interesse etico e culturale. Se così non fosse, del resto, Freud avrebbe avuto torto a voler escludere la preparazione degli analisti dall'università.

Per quanto invece riguarda il secondo modello, se l'École freudienne de Paris non fosse stata sciolta da Lacan nel 1980, potremmo forse ancora affermare che esso è davvero alternativo e chiarificatore. Ma la stessa progressiva limitazione del significato della procedura della *passé*, successivamente a quella data, nell'ambito delle associazioni lacaniane, come abbiamo visto, mette chiaramente in

VI.

Il termine “psicanalista”.

Significato soggettivo e significato professionale

37. *Un'ambiguità inescusabile*

A questo punto possiamo capire facilmente quali sono stati i motivi della rarità degli interventi degli analisti contro la legge 56 del 1989 e della totale assenza di prese di posizione pubbliche ed ufficiali su questo tema da parte delle principali Associazioni psicanalitiche italiane: questo silenzio, in apparenza così strano, dipende in realtà prima di tutto dal fatto che i rapporti fra psicanalisi e diritto non sono stati mai chiariti all'interno della teoria psicanalitica. Che questo problema non sia mai stato affrontato direttamente, abbiamo detto, è comprensibile, e tuttavia non è affatto scusabile, dal momento che l'ambiguità fra l'assunzione etico-analitica e quella giuridica del termine “psicanalista” è servita sempre, nella storia della psicanalisi – e “sempre” vuol dire fin dal tempo di Freud – alla causa peggiore, cioè a consentire agli analisti d'occupare una posizione professionalmente rassicurante mentre continuavano a pensare d'essere immediatamente e rischiosamente al servizio della verità.

Questa lunga menzogna della psicanalisi, dicevamo, non è scusabile, anche se è comprensibile. Non è scusabile per Freud, nonostante il fatto che, senza di essa, la psicanalisi non avrebbe forse neppure potuto sorgere, e non lo è nemmeno per Lacan, benché il suo tentativo d'impostare l'intera esperienza analitica in termini d'eticità, invece che di tecnica, abbia costituito una svolta teorica essenziale e determinante per tutti gli analisti. E non è scusabile perché dietro quest'ambiguità sono venuti più volte a svilupparsi i peggiori effetti della diffusione della psicanalisi: la sua riduzione a professionismo e ad ideologia dell'illusione, a macchina per interpretare indiscriminatamente qualsiasi cosa, finendo per appiattire i contenuti culturali che vi venivano immessi, ed infine a sostegno radical-chic di prati-

VII.

Psicanalisi e psicoterapia come pratiche formative

41. *Etica o professione?*

Se ci si potesse limitare ad intendere la psicanalisi come una professione, non vedo perché non si dovrebbe giungere a praticarla dopo aver seguito un *iter* formativo universitario come quello previsto dalla legge italiana, del tutto a prescindere da ogni coinvolgimento soggettivo in quell'essenziale elemento formativo che è un'analisi didattica. In fin dei conti, per diventare chirurgo non c'è nessun bisogno di subire tutte le operazioni che si dovranno eseguire e, per acquisire la pratica necessaria per operare, basterà frequentare un istituto universitario, per imparare, sotto la guida d'un docente esperto, quali tecniche chirurgiche devono venire impiegate. La legge italiana attuale, per gli psicoterapeuti, prevede appunto questo genere di formazione. Perché rifiutarla, se dimentichiamo che la psicoterapia e la chirurgia sono pratiche totalmente diverse?

Essere consapevoli di questa differenza, tuttavia, ci deve spingere anche a trarne tutte le conseguenze. Una procedura universitaria come quella voluta dalla legge italiana non assicura nessuna formazione etica, e quindi in definitiva neppure professionale. Naturalmente in un istituto universitario si diventerebbe psicoterapeuti – qualunque cosa significhi questa parola –, e non psicanalisti. E tuttavia non possiamo nasconderci dietro le parole. La vera differenza non è fra psicanalisi e psicoterapia, ma fra un'analisi o una psicoterapia impostate eticamente ed un'analisi o una psicoterapia impostate in termini illusori. In realtà la psicanalisi, se non è una pratica etica, è solo un'ideologia dell'illusione. Il vero problema della formazione degli analisti – e degli psicoterapeuti – quindi non è tanto quello di decidere a quali teorie essi si richiameranno, quanto di stabilire s'è possibile garantire in qualche modo l'eticità della

VIII.

Per una politica della psicanalisi

49. *Il diritto non è l'etica*

Tutte le associazioni psicanalitiche, fino ad ora, hanno avuto due intenti principali: insegnare la psicanalisi e garantire i propri membri che praticano come psicanalisti. La prima di queste prospettive corrisponde alla problematica propriamente formativa, la seconda a quella di tipo giuridico. Ora, è possibile conciliare queste due finalità in un'unica struttura senza che la seconda subordini la prima, spesso sino a renderla irrealizzabile?

Per incominciare a rispondere a questa domanda, dobbiamo notare che se, per quanto riguarda l'insegnamento della psicanalisi, in nessuna associazione ci si è mai proposto d'assegnare qualche titolo di studi, che avesse in quanto tale (cioè a prescindere dalla vera e propria formazione analitica complessiva) un valore giuridico o paragiuridico, per quanto invece riguarda la garanzia, questo valore di diritto è sempre stato immediatamente evidente, pur non essendo affatto dichiarato in modo esplicito. In effetti le associazioni psicanalitiche non hanno mai dichiarato che il fatto d'avere un proprio elenco d'analisti riconosciuti significava che esse garantivano anche giuridicamente la loro capacità professionale. Abbiamo già visto del resto che questo aspetto giuridico della garanzia poteva passare inosservato, perché celato dietro il suo valore analitico, solo perché lo Stato non prevedeva per gli psicanalisti altri titoli d'abilitazione professionale oltre quelli che assegnavano loro le associazioni di cui erano membri. Ma proprio per questo era indispensabile che queste avessero un proprio elenco di psicanalisti facilmente accessibile per chiunque.

D'altra parte quale garanzia potrebbe non avere un valore giuridico? Se Freud volle creare un'Associazione psicanalitica internazio-

IX

La formazione degli analisti come problema etico

58. Formazione professionale e formazione soggettiva

Il problema della formazione degli analisti in realtà non è che una parte di quello complessivo della formazione nel nostro tempo, in quanto quest'ultima è da intendere non come preparazione professionale, ma come effettiva formazione – etica, prima di tutto – di soggetti che siano in grado d'affrontare i singoli problemi quotidiani in modo autenticamente soggettivo ed al di fuori degli stereotipi diffusi dai mezzi d'informazione. In realtà abbiamo già visto che, nella psicanalisi, non può esserci una formazione professionale che non sia anche accompagnata da un'effettiva formazione soggettiva, e che però, ciò nonostante, nessuna delle istituzioni psicanalitiche è mai riuscita a dare testimonianza – se non nelle intenzioni – dell'effettiva complicazione di queste due prospettive. Esse corrispondono d'altra parte a quelle – etica l'una, professionale e scientificizzante l'altra – che abbiamo visto intrecciate nell'intera storia della psicanalisi, ma sempre in modo tale che la seconda prevalesse sulla prima, almeno quando l'insegnamento di qualche analista non reimpostasse la teoria psicanalitica su basi nuove. Accadeva allora che l'invenzione di nuovi concetti e nuove prospettive teoriche riponesse in primo piano l'aspetto etico del lavoro analitico (anche quando questo fatto non era tematizzato in modo esplicito), mentre queste concezioni, quando poi venivano accolte da un gruppo di analisti, e quindi anche trasmesse, venivano immediatamente tradotte in termini di mera significazione, riproducibili quasi in modo meccanico, e senza che ciò continuasse a mettere in primo piano l'aspetto etico-formativo, invece che quello scientifico-professionale della psicanalisi. Questo processo di periodica apertura e chiusura si è prodotto più volte. Talvolta, anzi, è accaduto che fosse lo stesso autore che

II

Perché la psicanalisi non è una psicoterapia

Tre scritti (2014-2017)

*Non enim iura dicenda sunt vel putanda iniqua
hominum constituta.*

Infatti le leggi ingiuste non possono essere
dette o ritenute diritti.

Agostino, *De Civitate Dei*, 9, 21, 1

Una breve premessa

Tre anni fa, nel corso d'un mio seminario¹, invitai Pier Francesco Galli a parlare sui problemi della psicanalisi in estensione in Italia, in particolare su quelli che si sono aggravati da quando una sentenza della Corte di Cassazione, emessa nel 2011, ha sussunto il concetto di psicanalisi all'interno di quello di psicoterapia, così come questa viene regolamentata, secondo i criteri delle professioni sanitarie, nella legge 56 del 1989.

Che questo sia accaduto può sembrare assurdo, visto che la psicanalisi, in quella legge, era stata esplicitamente esclusa dal concetto di psicoterapia sanitaria. Tuttavia ciò non è accaduto senza motivo, visto che questa esclusione – benché sia documentata da un intervento di Mariella Gramaglia², che partecipò alla Commissione parlamentare ristretta che prese appunto la decisione d'escludere la psicanalisi dall'oggetto della legge 56 – non è documentata né all'interno della legge, né dalle trascrizioni dei dibattiti della Commissione parlamentare allargata che ne approvò il testo definitivo (le discussioni delle Commissioni ristrette non sono registrate)³. Quest'ambiguità della legge ha così consentito che essa venisse a volte – anche se non sempre – applicata nei tribunali *contro* la vo-

¹ Dal quale ho poi tratto il mio *Il disagio dell'inciviltà. Psicanalisi, politica, economia*, Screenpress Edizioni, Trapani 2012. Questo testo e il successivo sono tratti da Aa.Vv., *Professione psicanalisi. La psicanalisi in Italia e il pasticcio giuridico sulle psicoterapie*, a cura di E. Perrella, Aracne, Ariccia 2014, pp. 15-20 e 85-106. Vengono riprodotti qui con pochissime modifiche.

² M. Gramaglia, *Perché la psicanalisi non fu inclusa fra le psicoterapie normate dalla legge 56/89*, in Aa.Vv., *Professione psicanalisi* cit. pp. 45-9.

³ Questa esclusione era però documentata già in precedenza da dichiarazioni pubblicate dei parlamentari che avevano partecipato alla definizione del testo della legge 56: A. Ossicini, "La Stampa", 19 maggio 1989; e R. Artioli, "Agalma. Rivista di ricerca psicoanalitica", Arcadia Edizioni, Milano 1989.

La psicanalisi è una professione?

I. *Alcune considerazioni storiche*

1. *Guadisti e avanguardisti*

Alla domanda se la psicanalisi è o non è una professione, gli psicanalisti hanno sempre dato due risposte contrarie, una positiva ed una negativa. La prima è quella di coloro che Pierfrancesco Galli, nell'intervista che apre questo volume¹, chiama i *guadisti*: vale a dire di quanti, posti dinanzi alla scomodità della posizione di chi esercita il “mestiere impossibile” della psicanalisi, preferiscono attraversare il guado delle convenzioni sociali e porsi come professionisti a tutti gli effetti. L'altra risposta, negativa, è invece quella di coloro che Galli chiama gli *avanguardisti*, vale a dire di quanti ritengono la psicanalisi costitutivamente superiore ad ogni convenzione legale e quindi anche ad ogni professione.

Nella storia della psicanalisi, di fatto, la risposta positiva (“la psicanalisi è una professione”) è stata quasi sempre prevalente, almeno da quando, dopo che Freud era riuscito a non far approvare in Austria la legge che voleva riservare ai medici l'esercizio della psicanalisi, nell'IPA (International Psychoanalytic Association) si volle dare prevalenza proprio ai medici nella selezione dei candidati alle analisi didattiche.

Tuttavia questa posizione – ampiamente criticata a suo tempo da Lacan – fu giustamente rifiutata da molti analisti, perché già selezionare la possibilità preliminare di fare un'analisi didattica è un atto antianalitico, dal momento che implica una totale sfiducia nel fatto che l'analisi possa avere alcun effetto; e chiaramente è ancora

¹ *Guadisti e avanguardisti* cit.

Parere *pro veritate*

1. *Che cos'è la psicoanalisi*

La psicoanalisi è una pratica di parola, messa a punto e teorizzata più di un secolo fa da Sigmund Freud. Essa ha lo scopo di consentire al soggetto di riconoscere il proprio desiderio inconscio, rendendolo in grado così di rapportarsi meglio sia con gli altri, sia con le istanze politiche e giuridiche della società in cui vive¹.

Non a caso Freud formulò la propria teoria solo quando si accorse che i meccanismi di condensazione e spostamento che individuava nei sintomi isterici erano esattamente gli stessi che stavano alla base delle espressioni linguistiche di chiunque. Nell'*Interpretazione dei sogni*, per esempio, il materiale onirico sul quale egli lavora è prima di tutto suo. Inoltre, per Freud, lo stesso Io di chiunque altro non è, in definitiva, che un sintomo, che scaturisce dalla relazione fra il desiderio inconscio e le istanze simboliche, in primo luogo paterne, con le quali il soggetto deve confrontarsi.

La psicoanalisi può quindi considerarsi una pratica di formazione individuale, che solo secondariamente ha degli effetti di miglioramento dei sintomi e dei disagi psichici di chi ne affronta l'esperienza.

Per questo, come vedremo meglio fra poco, è del tutto impossibile e contraddittoria con i presupposti etici e pratici della psicoanalisi ogni sua assimilazione a qualunque pratica sanitaria, che invece

¹ La stesura scritta di questo parere mi è stata chiesta da un Giudice di un Tribunale italiano, al posto di una testimonianza verbale, a proposito dell'accusa di "esercizio abusivo" della professione degli psicoterapeuti rivolta a una collega. Viene pubblicato qui per la prima volta, con il consenso della collega e del suo avvocato. L'uso giudiziario del testo spiega i termini molto riassuntivi che ho scelto per scriverlo. Pubblico il testo esattamente nella stessa forma (comprese le note, eccetto questa) nella quale è stato consegnato al Giudice.

Una breve nota conclusiva

L'idea di ripubblicare, ventidue anni dopo, il mio *Psicanalisi e diritto* non è stata mia, ma mi è stata suggerita dal collega Roberto Cheloni, che, pur risiedendo in una città molto vicina a quella in cui vivo, avevo conosciuto personalmente solo di recente. Che me lo proponesse, dopo tanto tempo dalla pubblicazione del libro, un analista che è anche un giurista, e che lo facesse anche per motivi squisitamente giuridici – come afferma egli stesso nella Prefazione che si è offerto di scrivere –, mi ha convinto sull'utilità della ristampa, alla quale ho voluto solo aggiungere alcuni testi più recenti sullo stesso argomento.

Il fatto poi che questo volume sia pubblicato in apertura della collana della Comunità Psicoanalitica Internazionale mi pare di ottimo auspicio. In effetti, dopo un quarto di secolo e dopo rivolgimenti politici per niente trascurabili, il problema giuridico – prima ancora che culturale o psicanalitico – posto dalla legge 56 del 1989 oggi si pone ancora esattamente negli stessi termini in cui si poneva nel lontano 1995. Perciò tutto quello che scrissi allora è, purtroppo, ancora attualissimo. E la Comunità Psicoanalitica Internazionale è sorta proprio con lo scopo primario di sottolineare l'attualità dei principi laici della psicanalisi.

In realtà, tutti gli analisti italiani avrebbero dovuto, prima dell'approvazione della legge 56, opporsi esplicitamente e coralmemente non solo all'inclusione della psicanalisi fra le psicoterapie sanitarie – cosa che in realtà, come abbiamo visto, non fu fatta dal Parlamento, anche se ora viene fatta dai Giudici –, ma anche all'idea, che sta alla base della legge 56, che la psicoterapia in generale possa essere ritenuta una cura sanitaria. Allora non lo facemmo, ed oggi tutti ne stiamo ancora pagando le conseguenze: sia quanti, come me, hanno voluto subito sottolineare il valore formativo,

e non sanitario, della pratica analitica; sia quanti, invece, hanno preferito utilizzare il concetto di psicoterapia sanitaria per fondare dei discutibili Istituti per la formazione di psicoterapeuti, fingendo che servissero per la formazione di psicanalisti. La conseguenza di questa confusione è stata, come ho già detto più volte in questo libro, che la psicanalisi oggi non viene più riconosciuta, in Italia, se non come una fra mille pratiche sedicenti psicoterapeutiche. Quando si buca la barca sulla quale si naviga, si finisce, prima o poi, per affondare.

Ora, è possibile tappare questa falla? Solo se gli analisti tornano a riferirsi esplicitamente ai principi che Freud precisò sul carattere necessariamente laico – vale a dire non professionalistico – della psicanalisi. Ma questo si può fare solo se ci si ricorda che il lavoro e la libertà di lavorare non riguardano pochi psicanalisti, ma tutti gli italiani, perché sono diritti universali, chiaramente riconosciuti dalla nostra Costituzione. Occorre quindi che gli analisti rivendichino non un proprio privilegio, ma un diritto civile universale, che oggi non viene riconosciuto nemmeno più dai tribunali, i quali troppo spesso preferiscono accodarsi alle sentenze già emesse, invece di valutare *ab imis* il significato giuridico – vale a dire la giustizia – delle proprie sentenze. Il *Parere “pro veritate”* che ho inserito in questo volume era stato richiesto, al posto di una testimonianza, da un giudice, che però, nella sua sentenza, non ha tenuto nessun conto del fatto, pure da me documentato, che il legislatore aveva escluso la psicanalisi dal novero delle psicoterapie. Quando i giudici preferiscono seguire la corrente, adeguandosi alle ultime sentenze, per di più emesse a partire dalle idee di un Ordine professionale – che, qualunque cosa sia, non fa parte del Parlamento – si corre il rischio che la stessa Giustizia si riduca a non essere altro che burocrazia.

In effetti, la sempre più accentuata professionalizzazione/eliminazione della psicanalisi non è certo un fatto solo italiano. Difendere con coraggio la libertà di praticare come analista di chiunque sia in grado di farlo è oggi un'urgenza non solo in Italia, ma in tutti i paesi occidentali. La posta in gioco, come già scrivevo negli anni Novanta del secolo scorso, riguarda, in effetti, non solo la psicanalisi, ma l'intera capacità della tradizione oc-

cidentale di produrre ancora cultura, in base al principio per cui l'informazione, pur essendo necessaria, non è certo sufficiente a creare formazione.

Padova, 16 aprile 2018

Indice

Prefazione, *Roberto Cheloni* 5

I.

Psicanalisi e diritto.

La formazione degli analisti
e la regolamentazione giuridica delle psicoterapie (1995)

Introduzione	21
1. Psicanalisi e legge: un problema attuale	21
2. Una differenza misconosciuta	24
3. Analisi "selvaggia"?	28
4. La psicanalisi e se stessa	31
Nota bibliografica ed elenco delle sigle	36
I. Alcuni attuali problemi della psicanalisi in Italia	39
5. Modernità della psicanalisi	39
6. Una legge italiana	41
7. Un'ignoranza obbligatoria	42
8. Da dove questa legge?	42
II. Freud e la formazione degli psicanalisti	44
9. Le posizioni di Freud	44
10. Freud e il movimento analitico	46
11. Freud, la psicanalisi e la scienza	47
12. Freud, la scienza e l'etica	49
13. La moderazione di Freud e le modalità di formazione nell'IPA	52
14. L'identificazione con l'analista	52
III. Lacan e la formazione degli psicanalisti	54
15. Lacan, la fine dell'analisi e la formazione degli analisti	54
16. La fondazione dell'École freudienne de Paris	55
17. Lacan e l'IPA	56
18. Determinazione ed indeterminazione	59

19. EFP	61
20. AME, AP	62
21. Autorizzarsi	63
22. La proposta della <i>passé</i>	64
23. Lo scacco	66
24. ECF	66
IV. Da Lacan ai lacaniani	68
25. Lacan e l'ECF	68
26. Sviluppi sulla <i>passé</i>	69
27. L'Associazione mondiale di Psicoanalisi	72
28. I lacaniani in Italia	73
29. La psicanalisi si può trasmettere davvero?	75
V. Il termine "psicanalista". Significato etico e significato giuridico	78
30. I due modelli fondamentali della formazione	78
31. "Uno per uno"?	81
32. Valore giuridico e valore analitico	83
33. Perché la psicanalisi non è una professione	87
34. Una legge eticamente inammissibile è una legge antiggiuridica	87
35. La fonte del diritto	91
36. Atto etico ed atto giuridico	95
VI. Il termine "psicanalista". Significato soggettivo e significato professionale	98
37. Un'ambiguità inescusabile	98
38. Improbabili Antigoni	99
39. La peggiore menzogna	102
40. Chi autorizza chi	104
VII. Psicanalisi e psicoterapia come pratiche formative	107
41. Etica o professione?	107
42. Una modesta proposta	111
43. Dipendenze	112
44. La tecnica analitica è davvero tale?	113
45. A ciascuno i suoi diritti	114
46. Un falso problema	115
47. "Psicanalisi" e "psicoterapia"	116
48. Pratiche formative	119
VIII. Per una politica della psicanalisi	123
49. Il diritto non è l'etica	123
50. Politica della psicanalisi	124
51. Valore giuridico	126

52. <i>À la guerre comme à la guerre</i>	127
53. Sapere analitico e sapere universitario	129
54. La preparazione universitaria non è la formazione	131
55. Gli analisti non sono le loro associazioni	133
56. Due strade	134
57. La legge contro se stessa	135
IX. La formazione degli analisti come problema etico	138
58. Formazione professionale e formazione soggettiva	138
59. Le responsabilità degli analisti	140
60. Desiderio dell'analista e desiderio fantasmatico	141
61. Responsabilità etica e responsabilità giuridica	143
62. Responsabilità psicanalitica e responsabilità etica	144
63. A che serve la psicanalisi?	145
X. La formazione soggettiva come problema politico	147
64. Il problema politico della formazione	147
65. Perché una psicoterapia non può essere resa obbligatoria	149
66. Il desiderio dell'analista e la fine dell'analisi	151
67. Ancora su responsabilità etica e responsabilità giuridica	153
68. Riduzione delle aspettative	155
69. Connessioni	156
70. Un pregiudizio antieducativo	157
71. Oltre la professione	158
72. Da una formazione all'altra	160
73. Dove la formazione?	163

II.

Perché la psicanalisi non è una psicoterapia.

Tre scritti (2014-2017)

Una breve premessa	169
La psicanalisi è una professione?	176
I. Alcune considerazioni storiche	176
1. Guadisti e avanguardisti	176
2. La legge 56 del 1989 e la psicanalisi	177
3. Spazio 0	179
4. Nuovi problemi	180
5. Un nuovo progetto associativo: il Coopi	181
II. Verso una politica della psicanalisi	183
6. Il problema giuridico della psicanalisi all'interno di una nuova politica delle professioni	183

7. Non ci si forma mai in un istituto	184
8. La legge e la menzogna	188
9. La scopertura giuridica e i doveri dei didatti	189
10. In che senso un'analisi può essere considerata una professione	190
11. La psicanalisi come pratica di legittimazione	192
12. La democrazia è solo una facciata di cartone?	194
<i>Parere pro veritate</i>	196
1. Che cos'è la psicoanalisi	196
2. Come si diviene psicoanalisti	197
3. Che cos'è la psicoterapia	199
4. La psicoterapia: un ibrido fra la medicina e lo psicologismo	201
5. La creazione dell'Ordine degli psicologi	202
6. La creazione di un elenco di psicoterapeuti	204
7. "Spazio 0" e il parere <i>pro veritate</i> di Francesco Galgano	206
Una breve nota conclusiva	209

Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di novembre 2018